



COMUNE DI MENFI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI INERENTI L'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI DI:

- Rilievo Topo-batimetrico di dettaglio;
 - Indagini geologiche e sedimentologiche;
 - Prelievo ed analisi di caratterizzazione ambientale delle sabbie provenienti dal dragaggio del Porto di Porto Palo e dalle aree esterne da utilizzare a ripascimento;
 - Rilievi ed indagini sulle biocenosi costiere - Studio biologico marino;
 - Rilievi ed indagini in ambito di archeologia subacquea e relativo studio archeologico;
- di supporto alla redazione della progettazione generale definitiva ed alla progettazione esecutiva del 1° Stralcio dei lavori di Difesa dall'Erosione Costiera nel tratto di Litorale compreso tra le località Cipollazzo e Terranova, con la sabbia proveniente dal dragaggio del porto

Codice Caronte SI_1_24460 - CUP: J86J10001760001 – CIG: 8467337B87

I quesiti sono prelevati dal testo delle e-mail pervenute, è preservato l'anonimato di chi li ha posti.

Le risposte sono graficamente indicate in corsivo.

QUESITO 1:

Come mai il Mod. 1 “Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse” appositamente allegato all'Avviso è predisposto solo per la forma del raggruppamento Temporaneo di O.E. da costituirsi?

E' possibile modificare l'istanza in base alla propria modalità di partecipazione?

RISPOSTA 1:

Fermo restando quanto previsto nell'Avviso d'indagine di mercato che al punto 7 comma 1 recita: “Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1 e 2, nonché di cui all'art. 46 comma 1, ove pertinenti”, è possibile modificare l'istanza in relazione alla propria

partecipazione nella forma tra quelle di cui ai precedenti articoli del codice dei contratti pubblici.

QUESITO 2:

In alternativa alla figura del Biologo Marino è possibile indicare una figura laureata in Scienze Naturali per la quale non esiste un Albo Nazionale, con Dottorato in Biologia Marina e con esperienza ventennale nel campo delle biocenosi costiere e nello studio biologico marino?

RISPOSTA 2:

Il punto 7 dell'avviso di indagine di mercato alla voce "Requisiti del gruppo di lavoro", lett. d) stabilisce, tra l'altro, che "il gruppo di lavoro per la redazione dei servizi in gara dovrà contenere al proprio interno.....un biologo marino".

Alla lettera e) stabilisce inoltre che "il professionista biologo marino che redige la relazione di studio specialistica dovrà essere iscritto al relativo albo professionale".

Pertanto il biologo marino non può essere sostituito da altra figura professionale.

QUESITO 3:

In merito alla richiesta di accreditamento indicata nel disciplinare, si chiede conferma che il laboratorio che eseguirà le analisi dovrà essere accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN 17025 per i parametri utilizzati ai fini della classificazione di qualità dei materiali, così come previsto dal DM 173/16.

RISPOSTA 3:

Si conferma la richiesta di accreditamento indicata nel disciplinare.

QUESITO 4:

Si chiede di specificare se trattasi di refuso l'indicazione all'art. 6 dell'avviso di indagine circa la partecipazione dei soli soggetti di cui all'art. 46 (società di ingegneria) ciò che al momento le analisi risultano essere la maggior parte delle attività.

RISPOSTA 4:

E' consentita la partecipazione a O.E. qualificati nei settori richiesti, quindi non necessariamente riconducibili a soggetti di cui all'art. 46 (società d'ingegneria), ma anche a soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/16.

QUESITO 5:

In caso di risposta affermativa al punto precedente (ovvero con apertura di partecipazione ai soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/16), si chiede se trattasi di refuso la richiesta di iscrizione ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2012 e del D.D.G. n. 52/2018, in quanto applicabile per società di ingegneria/liberi professionisti e non per società di servizi.

RISPOSTA 5:

L'iscrizione ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12/2012 e del D.D.G. n. 52/2018 è applicabile ove ricorrono le condizioni.

QUESITO 6:

In merito ai servizi di punta richiesti come requisito di capacità tecnica professionale, è richiesto un solo servizio simile pari a € 94.730 o due il cui importo complessivo sia almeno pari a 0,4 l'importo stimato. Si chiede se l'ultima frase contiene un errore o meno in quanto qualora il concorrente presentasse due servizi la cui somma deve essere pari allo 0,4 sarebbe inferiore all'importo richiesto per un solo servizio analogo.

RISPOSTA 6:

Si conferma quanto riportato nell'avviso: "oppure due servizi simili (Servizi di punta) il cui importo complessivo sia almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato a base di gara".

QUESITO 7:

In merito al requisito precedentemente indicato, può possederlo il laboratorio di analisi in RTI con il soggetto di cui all'art. 46 visto che la maggior parte delle attività sono analisi? A tal proposito il laboratorio potrà essere Mandataria per quanto precedentemente detto.

RISPOSTA 7:

IL laboratorio può possedere il requisito unitamente ai rimanenti O.E. associati e può essere mandatario.